

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL
PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
CASTA DIVA GROUP S.P.A.**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP
S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 12.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

parte ordinaria

- 1) **Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

parte straordinaria

- 1) **Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento , anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, e (b) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile a emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo massimo di complessivi Euro 30.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, previa revoca della precedente delega conferita in data 18 luglio 2016. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Modifica degli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo ad alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

Articolo 5 (Capitale e azioni), si modifica l'articolo 5 dello Statuto precisando che la disposizione di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., si applica anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione. Tale modifica è stata posta in essere alla luce dell'art. 44 del d. l. 76/2020 come successivamente modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, art. 1, comma 1, che ha esteso alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà già prevista per le società quotate all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

Si avrà così la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

Articolo 8 (Partecipazioni Rilevanti), si è adeguata la tempistica per la comunicazione a quella prevista dall'art. 120 TUF e dalle disposizioni regolamentari di attuazione dello stesso, in quanto richiamato dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Art. 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), si è adeguato l'articolo 9 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Art. 12 (Competenze dell'Assemblea), si è adeguato l'articolo 12 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire in statuto le previsioni in tema di revoca nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea), si propone di prevedere, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, Codice Civile, la possibilità di una seconda convocazione (e di una terza in caso di assemblea straordinaria), laddove la Società acquistasse la qualifica di emittente che fa ricorso al mercato del capitale di rischio nel caso in cui le sue azioni fossero diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Art. 14 (Intervento e voto) e Art. 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, "*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]*".

Art. 16 (Consiglio di amministrazione) e Art. 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), sono stati adeguati gli articoli 16 e 18 dello Statuto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

del requisito di onorabilità, e con riguardo ad almeno un amministratore anche del requisito di indipendenza, oltre che al fine di prevedere che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* della Società.

Art. 22 (Collegio Sindacale), è stato adeguato lo Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale. Con la modifica in commento si è inoltre previsto che qualora le riunioni dell'organo di controllo vengano svolte per video o tele conferenza le stesse si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario.

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Casta Diva Group S.p.A.,

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di modificare gli artt. 5 (Capitale e azioni), 8 (Partecipazioni Rilevanti), 9 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio), 12 (Competenze dell'Assemblea), 13 (Convocazione dell'assemblea), 14 (Intervento e voto), 16 (Consiglio di amministrazione) 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio Sindacale), come risulta dal testo allegato ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".*

Milano, 14 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea De Micheli

Il presente testo costituisce lo statuto della società aggiornato alle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Straordinaria in data 19 maggio 2021, fermo restando che l'efficacia delle modifiche agli art. 5 e 14 e dell'inserimento dei nuovi artt. 5-bis e 5-ter dello statuto è sospensivamente condizionata all'avveramento degli eventi indicati nella deliberazione medesima.

* * *

STATUTO

Articolo 1) Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione: "**Casta Diva Group S.p.A.**"

Articolo 2) Sede e domicilio

La società ha sede nel Comune di Milano.

L'organo amministrativo della società potrà istituire o chiudere agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia o all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3) Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- ideazione, creazione, produzione, programmazione e distribuzione di prodotti della cinematografia, televisione, fotografia, editoria, cartolibreria, discografia, teatro, scenografia, informatica, prodotti multimediali, prodotti per il tempo libero, la scuola e l'ufficio, commercializzazione di diritti di opere dell'ingegno e dell'immagine, anche per il tramite di satelliti, della rete Internet e di ogni altro mezzo, virtuale e non, di attuale e futura invenzione, nonché lo sfruttamento economico delle anzidette produzioni, in qualsiasi modo e forma;
- servizi nei settori pubblicitario, promozionale, marketing, diffusione dell'immagine e del suono;
- servizi di formazione professionale e di casting;
- l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento ed il controllo creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione e di sponsorizzazione, atte a veicolare l'immagine di marchi, aziende, prodotti, anche associate ad eventi relativi al tempo libero, allo sport, allo spettacolo, alla cultura, all'ambiente, ai servizi sociali e ai mezzi di informazione;
- la consulenza all'attività di sviluppo e al marketing per conto di enti, istituzioni, imprese, organizzazioni di eventi;
- la creazione, la commercializzazione e l'utilizzazione sotto qualsiasi forma di marchi e personaggi, animati o non, teatrali, cinematografici, televisivi, anche associati ad eventi, o delle licenze relative a detti marchi e personaggi;
- la produzione di attività editoriali, audiovisive e multimediali;
- la ricerca di sponsor e alleanze commerciali nell'ambito del marketing;
- lo studio e la formazione nell'ambito della comunicazione di impresa, ivi compreso il management, della comunicazione di eventi e sponsorizzazioni;
- lo svolgimento di ricerche per analizzare e misurare attività di comunicazione, eventi e sponsorizzazioni;
- la produzione e la commercializzazione di oggetti, prodotti promozionali prodotti di riproduzione scritta, audio e video con qualsiasi tecnologia e gadget.
- intrattenimento musicale, teatrale e di qualsiasi genere, spettacoli dal vivo e/o registrati, somministrazione di alimenti e bevande, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la comunicazione di eventi nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport e di eventi con finalità di comunicazione, pubblicitarie e commerciali;

La società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate. La Società potrà inoltre costituire società ed assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, in Italia o all'estero, nonché prestare alle stesse i servizi usualmente erogati da parte delle holdings alle società partecipate (ivi inclusa la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società del

medesimo gruppo), purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà altresì, non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni e garanzie in genere, sia reali sia personali, anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5) Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.085.898,50 suddiviso in n. 18.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 18.644.719 azioni ordinarie (“**Azioni Ordinarie**”);
- n. [zero] azioni a voto plurimo (“**Azioni a Voto Plurimo**” e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le “**Azioni**”).

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

5.3 L'assemblea straordinaria dei Soci del 18 luglio 2016 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare:

- (i) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione (a) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso le seguenti categorie di soggetti investitori istituzionali e non (anche persone fisiche) ed eventuali partners industriali, finanziari e strategici e/o (b) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni a fronte del conferimento di beni, aziende, rami d'azienda, partecipazioni la cui acquisizione, da parte della Società, sia dagli Amministratori medesimi considerata utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e coerente con il medesimo; e/o
- (ii) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie (le “Obbligazioni”), per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le Obbligazioni presso le seguenti categorie di soggetti investitori istituzionali e non (anche persone fisiche) ed eventuali partners industriali, finanziari e strategici; conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle Obbligazioni, l'eventuale richiesta di ammissione a quotazione delle stesse e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario;

è facoltà del Consiglio di Amministrazione fare luogo, nel contesto dell'operazione delegata, all'emissione di warrant nonché mettere gli strumenti finanziari come sopra emittendi a servizio dei warrant medesimi, come meglio risulta dal disposto della delibera assembleare;

fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari ad Euro 20.000.000 (ventimilioni) e che le azioni emesse (anche a titolo di conversione) avranno valore di parità contabile implicita di emissione non inferiore a Euro 0,50 (zero e cinquanta) ciascuna.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 13 dicembre 2019 (a parziale modifica di quanto deliberato il 26 settembre 2019) di aumentare il capitale sociale a titolo oneroso, da liberarsi in denaro e in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila) mediante l'emissione di massime numero 2.400.000

(duemilioni quattrocentomila) azioni senza valore nominale con godimento regolare al prezzo di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna da collocare in sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441 comma cinque cod.

civ. ai soggetti indicati in discussione e a cui si fa riferimento anche in merito alle azioni da offrire a ciascuno dei destinatari e di stabilire che la sottoscrizione del presente aumento di capitale dovrà essere necessariamente esercitata entro il termine di 36 mesi dalla data odierna (e quindi dal 26 settembre 2019) mediante la totale liberazione delle azioni sottoscritte.

5.5 In data 6 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 18 luglio 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo di nominali Euro 1.256.484,00, mediante emissione di massime n. 2.512.968 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da offrire preliminarmente in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2021.

5.6. Il Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2020, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 18 luglio 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per massimi nominali Euro 100.000,00 mediante emissione di n. 200.000 azioni ad un prezzo di Euro 0,50, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da offrire in sottoscrizione a fornitori di opere e servizi del gruppo Casta Diva a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte entro il termine del 31 dicembre 2020.5.7 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Articolo 5-bis) Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (“**Cause di Conversione**”):

(a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione (“**Rinuncia al Voto Plurimo**”);

(b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (“**Trasferimento**”), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti, come descritti e definiti nel comma seguente;

(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (“**Cambio di Controllo**”), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente;

(d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 (“**Società Fiduciaria**”), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria (“**Cambio di Mandato**”), fatta eccezione per i casi in

cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente;

In deroga a quanto sopra previsto alla lett. (b), il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle seguenti ipotesi (“**Trasferimenti Consentiti**”):

- (1) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;
- (2) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c.;
- (3) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
- (4) qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l’ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime;
- (5) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un’altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Parimenti, il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati (“**Intermediari**”) sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un’apposita comunicazione attestante l’avvenuto Trasferimento.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all’Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel comma precedente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell’assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell’Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso Intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritturazioni l’avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l’obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono. L’organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l’organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi

incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale. In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c.

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- (i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;
- (ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.;
- (iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie.

Articolo 5-ter) Disposizione transitoria: conversione delle Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni Ordinarie sono convertibili in Azioni a Voto Plurimo, nel rispetto dei limiti, condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti:

- (a) la conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo ("**Conversione in Azioni a Voto Plurimo**") può avvenire entro il termine del 19 maggio 2026, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie ("**Richiesta di Conversione**"), limitatamente alle Azioni Ordinarie che: (i) siano state possedute ininterrottamente dal medesimo soggetto giuridico per l'intero periodo decorrente dal 10 maggio 2021 sino alla data in cui la Richiesta di Conversione perviene alla Società ("**Possesso Ininterrotto**"); (ii) siano state iscritte in un elenco degli aventi diritto alla Conversione in Azioni a Voto Plurimo, tenuto dalla Società con le modalità in seguito specificate ("**Elenco**"), entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, mediante il quale è stato inserito nello statuto sociale il presente articolo, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie ("**Richiesta di Prenotazione**");
- (b) il Possesso Ininterrotto si verifica allorché il medesimo soggetto giuridico permanga titolare delle azioni per l'intero periodo sopra considerato, senza che si verifichi alcun Trasferimento, o Cambio di Controllo o Cambio di Mandato (come definiti nel precedente articolo 5-bis), che non rientri nelle ipotesi dei Trasferimenti Consentiti (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (c) il Possesso Ininterrotto è attestato dall'azionista richiedente, contestualmente sia alla Richiesta di Prenotazione sia alla Richiesta di Conversione, e deve risultare dalla certificazione dai relativi Intermediari (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (d) qualora, in relazione ad Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, si verifichi un Trasferimento o Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, diverso dai Trasferimenti Consentiti, il soggetto giuridico titolare delle Azioni medesime è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal Trasferimento o dal Cambio di Controllo o dal Cambio di Mandato (o dal momento in cui ne ha avuto notizia), il venir meno del Possesso Ininterrotto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario e/o dalla relativa documentazione; la Società provvede conseguentemente a cancellare dall'Elenco le Azioni Ordinarie per le quali è venuto meno il Possesso Ininterrotto;
- (e) l'Elenco è tenuto dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne definisce i criteri di tenuta e nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco; all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci; la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati

identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione del numero delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;

(f) la Richiesta di Conversione può essere effettuata in qualsiasi momento entro il termine del 19 maggio 2026, in presenza dei requisiti di cui alla lett. a), e deve essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario, dall'attestazione del Possesso Ininterrotto e della specificazione del numero di Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco per le quali viene richiesta la Conversione in Azioni a Voto Plurimo, fermo restando che la Richiesta di Conversione potrà essere nuovamente presentata, in una o più volte, per tutte le residue Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;

(g) la Richiesta di Conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale essa perviene alla Società – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il ricevimento della Richiesta di Conversione – fermo restando che l'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto delle Richieste di Conversione e della conseguente conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo, effettuando tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale;

(h) decorso il termine del 19 maggio 2026, tutte le Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco saranno cancellate e non potranno più essere convertite in Azioni a Voto Plurimo; di conseguenza, l'Elenco stesso cesserà la propria funzione e il presente articolo 5-ter) si intenderà abrogato, e potrà essere eliminato dal testo dello statuto sociale a cura degli amministratori, i quali cureranno il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.

Articolo 6) Conferimenti e finanziamenti dei soci

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7) Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("TUF").

Articolo 8) Partecipazioni rilevanti

Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, , si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (“**Disciplina Richiamata**”), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, con esclusione di quanto disposto dagli artt. 108 e 111 TUF La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'articolo 106, comma 1-bis, TUF (“**Soglia OPA**”), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all' articolo 106, comma 3, lettera (b), TUF.

Articolo 10) Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..

Articolo 11) Recesso dei soci

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12) Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati, regolamentati o non, o su un sistema multilaterale di negoziazione è necessaria – ove così previsto dal regolamento applicabile - e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi eventualmente disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti o altre operazioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni o del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni o del Regolamento Emittenti AIM Italia

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sul mercato ove siano negoziate le azioni, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dai Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni.

Resta fermo che, ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti

finanziari AIM Italia, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indi-rettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 13) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza". L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 14) Intervento e voto

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), le modalità di partecipazione all'assemblea. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15) Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 16) Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, nonché dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame alla assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta

elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri .

Il voto prevalente del Presidente non opera – comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a)

che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 18) Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a nove e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF in grado di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'Articolo 16 del presente statuto.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data

successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Resta fermo che dovrà essere mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto, e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti pro tempore l'organo amministrativo, questo si intende decaduto e quelli rimasti in carica (ovvero il collegio sindacale, in loro mancanza) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli incumbenti necessari.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo

amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19) Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.

Art. 20) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21) Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22) Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

Articolo 23) Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in base alla normativa vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

Articolo 24) Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 25) Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Articolo 26) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Articolo 27) Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su un mercato, anche regolamentato, delle azioni della Società i rispettivi Regolamenti Emittenti pro tempore vigenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato, ferma la necessità, a cura dell'assemblea straordinaria, degli adeguamenti statutari eventualmente richiesti con riferimento al mercato di quotazione.